

ALLEGATO 1

ESTRATTO DA:

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R.

Regolamento regionale recante: “Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”.

Titolo III

ASSEGNAZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DELLA L.R. 3/2010

Art. 6.

(Situazioni di emergenza abitativa)

1. Sono considerate situazioni di emergenza abitativa, ai fini dell’applicazione dell’articolo 10 della l.r. 3/2010, quelle dei nuclei che:

- a) sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell’abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all’altro coniuge;
- b) devono forzatamente rilasciare l’alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;
- c) abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all’abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti;
- d) si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;
- e) risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all’assistenza pubblica.

2. Il provvedimento comunale di richiesta del parere per l’assegnazione dell’alloggio, previsto dall’articolo 10, comma 4, della l.r. 3/2010, deve contenere esplicita indicazione della situazione di emergenza in cui versa il nucleo, con riferimento a quelle indicate al comma 1.

ALLEGATO 2

ESTRATTO DA:

Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3.

Norme in materia di edilizia sociale.

(B.U. 18 febbraio 2010, suppl. al n. 7)

Art. 4.

(Nucleo richiedente)

1. Il nucleo richiedente è composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.
2. Il periodo di un anno di cui al comma 1 non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:
 - a) coniuge del richiedente;
 - b) figli minori del richiedente;
 - c) altro genitore di figli minori del richiedente;
 - d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente.

ALLEGATO 3

TABELLA PUNTEGGI

	SITUAZIONE	PUNTEGGIO	NOTE
A)	Richiedenti con indicatore ISEE non superiore ad euro 3.000,00	Punti 2	
B)	Richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, vivano soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio con pensione pari o inferiore al trattamento minimo INPS	Punti 2	
C)	Richiedenti nel cui nucleo siano presenti invalidi con percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 100%, ovvero minori titolari di indennità di frequenza ovvero invalidi con invalidità INAIL pari o superiore al 33% <input type="checkbox"/>	Punti 3 Tale punteggio è incrementato di punti 1 qualora le citate condizioni di invalidità sussistano per più di un componente il nucleo	Per l'attribuzione del punteggio è necessario presentare i certificati di invalidità rilasciati dalla Commissione ASL con indicazione della percentuale di invalidità o, nel caso di minore, della inabilità
D)	Richiedenti nel cui nucleo siano presenti minori	Punti 2 per un minore a carico. Punti 4 per 2 o più minori a carico. Il punteggio è incrementato di punti 1 nel caso di nucleo monogenitoriale	
E)	Richiedenti nel cui nucleo siano presenti donne in stato di gravidanza	Punti 1	
F)	Richiedenti in grave difficoltà sociale che debbano lasciare strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti limiti di età o abbiano concluso un programma terapeutico in accordo con i servizi socio-sanitari	Punti 5	Per l'attestazione della situazione è necessaria specifica relazione del Servizio Sociale
G)	Richiedenti che abbiano trascorso almeno sei mesi continuativi in dormitori pubblici o in strutture alloggiative procurate a titolo provvisorio dal Servizio Sociale	Punti 5	<input type="checkbox"/> In caso di assenza di strutture alloggiative disponibili, la collocazione, previo accordo col Servizio Sociale, presso parenti o altri soggetti ospitanti, sarà considerata equivalente alla permanenza presso struttura

		alloggiativa procurata dal Servizio Sociale	
H)	Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero emesse dal Comune o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio	Punti 2	
I)	Richiedenti che abbiano già perso l'abitazione	Punti 5	
L)	Nuclei in cui siano presenti persone con patologie insanabili e in fase terminale	Punti 3	La situazione deve essere documentata da parte del Servizio Sanitario Nazionale